

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1

Disciplina normativa di riferimento

1. I rapporti tra la Provincia di Roma, di seguito denominata Provincia, e il contraente aggiudicatario del presente servizio, di seguito denominato Tesoriere, sono regolati dalla disciplina normativa vigente ed in particolare:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- dal D. Lgs. n. 267/2000;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dal D. Lgs 11/2010;
- dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate.

Articolo 2

Oggetto del servizio e durata

1. La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia che consiste nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo alla Provincia e dalla stessa ordinate, ai servizi connessi e alla custodia di titoli e valori nonché a tutti gli adempimenti inerenti alle suddette operazioni previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, dal presente Capitolato e dallo "Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria".

2. Il servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 210, comma 1, del D. Lgs n. 267/000 e ss.mm.ii. e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, avrà durata quinquennale.

Articolo 3

Corrispettivo e spese di gestione

1. Il servizio di tesoreria è gestito dal Tesoriere senza diritto ad alcun compenso.
2. Al Tesoriere compete, tuttavia, il rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, quello per i bolli, imposte e tasse gravanti per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di tesoreria, qualora tali oneri siano a carico della Provincia per legge o per convenzione ovvero siano assunti per espressa dichiarazione sui titoli emessi. Il rimborso è effettuato dall'Ente, annualmente, dietro presentazione da parte del Tesoriere di apposita nota dimostrativa.
3. Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

Articolo 4

Luogo di esecuzione del servizio

1. Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere presso la filiale ubicata nel Municipio di appartenenza della sede del Servizio Finanziario della Provincia di Roma o, in alternativa, secondo quanto previsto dalla convenzione di tesoreria, con lo stesso orario di sportello in vigore presso la filiale stessa.
2. Il servizio dovrà essere eseguito dal Tesoriere avvalendosi di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e le filiali dell'Istituto. Al fine di agevolare l'utenza, il Tesoriere si impegna a garantire la più ampia diffusione del servizio sul territorio provinciale, utilizzando le proprie dipendenze esistenti.
3. Sarà in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale del Tesoriere sul territorio nazionale per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore della Provincia nonché per la riscossione di pagamenti disposti dalla stessa, senza alcun onere o commissione a suo carico.

Articolo 5

Responsabilità del Tesoriere

1. Il Tesoriere deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. Il Tesoriere è responsabile:

- per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;

- del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sulla Provincia in conseguenza dell'inosservanza, da parte del Tesoriere o dei dipendenti e/o collaboratori dello stesso, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

3. Il Tesoriere è, inoltre, specificamente responsabile ai sensi di legge:

- delle somme e dei valori affidatigli; ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti;

- dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente;

- della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Ragioniere Generale e il Servizio preposto alla vigilanza sulla tesoreria della Ragioneria Generale in merito alle eventuali irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.

4. Per eventuali danni causati alla Provincia o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Articolo 6

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, la Provincia può irrogare, per ogni evento negativo, una penale da Euro 100,00 ad Euro 2.000,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta

all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione con posta elettronica certificata al referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile del Servizio preposto alla vigilanza sulla tesoreria della Ragioneria Generale.

4. Anche nell'ipotesi di violazioni da parte del Tesoriere delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la Provincia potrà irrogare una penale da Euro 100,00 ad Euro 2.000,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento.

5. Ad ogni contestazione addebitata dalla Provincia il referente, indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà far pervenire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, la Provincia chiederà al Tesoriere di versare le penali previste. Ove il Tesoriere non provveda al versamento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia si rivarrà a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, anche nell'ipotesi di norme sopravvenute che modifichino la situazione previgente, fatto salvo il diritto del Tesoriere al rimborso delle spese già sostenute di cui al precedente art. 3, punto 2.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Tesoriere, da darsi con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. Ove si accerti che i comportamenti del Tesoriere concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, la Provincia formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione tramite posta elettronica certificata al referente

indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni dalla comunicazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni. La Provincia, ove valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero decorra inutilmente il termine di cui al periodo precedente, disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. La Provincia, ove accerti che l'esecuzione del contratto non procede secondo le condizioni contrattuali, fisserà un termine, pari a 5 (cinque) giorni, entro il quale il Tesoriere dovrà conformarsi alle condizioni previste; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Tesoriere ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini contrattualmente definiti, la Provincia gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione mediante posta elettronica certificata, di adempiere in un termine, pari a 5 (cinque) giorni, con la dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto. Il predetto termine, salvi i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, la Provincia dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento del Tesoriere, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore della Provincia.

Articolo 9

Vicende soggettive del Tesoriere

1. In caso di estinzione della società, la Provincia potrà risolvere il contratto.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i

requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti della Provincia, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Eventuale proroga del contratto

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, la Provincia si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso la Provincia derivanti dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità alla Provincia, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile alla Provincia ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la Provincia, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 13

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è la Provincia di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma.

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento, domiciliato in Roma - via, n.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice), si precisa che:

- i dati forniti alla Provincia verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale della stessa e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente

contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. il Tesoriere è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il Tesoriere effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dalla Provincia quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il Tesoriere, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il Tesoriere deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il Tesoriere deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dalla Provincia.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003 secondo cui l'interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

9. L'interessato ha altresì diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

10. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

11. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, anche verificando periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

12. La Provincia, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

13. Il Tesoriere è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente la Provincia in caso di situazioni anomale o di emergenze.

14. Il trattamento suddetto, da parte del Tesoriere, cessa alla scadenza del contratto. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il Tesoriere previa loro consegna alla Provincia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.